



COMUNE DI MONTAGNAREALE

Provincia di Messina

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Delibera n. 15

del 08/02/2011

OGGETTO: Approvazione schema Regolamento acquedotto.=

L'anno duemilaundici il giorno otto del mese di febbraio alle ore 13,00 e seguenti, nella Residenza Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

| | | Presenti | Assenti |
|------------------|-----------|----------|---------|
| Sidoti Anna | Sindaco | P | |
| Buzzanca Rosaria | Assessore | P | |
| Furnari Ninuccia | “ | | A |
| Pontillo Gaetano | “ | | A |
| Sidoti Salvatore | “ | P | |

Presiede l'Ing. Anna Sidoti Sindaco del Comune suddetto.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Princiotta.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sulla proposta qui di seguito specificata.

LA GIUNTA MUNICIPALE

- ✚ Vista la proposta n. 484 del 07/02/2011 di cui al testo dentro trascritto;
- ✚ considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti espressi di cui all'art. 1 comma 1 della L.R. 11.12.1991 n. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30;
- ✚ Ritenutala meritevole di accoglimento;
- ✚ Visto il vigente O.E.E.LL. nella Regione Siciliana;

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente,

DELIBERA

- 1) Approvare integralmente e fare quindi propria la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella propositiva.
- 2) Con successiva separata votazione favorevole unanime la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva stante l'urgenza di provvedere in merito.



COMUNE DI MONTAGNAREALE

Provincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE- N. 488 DEL 08/02/2010

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE ACQUEDOTTO. =

PROPONENTE: Il Sindaco

FORMULAZIONE

PREMESSO:

- che con DCC n. 24 del 16/01/1992 è stato approvato il regolamento comunale acquedotto di questo comune;
- che, in materia, nel tempo sono state emanate diverse disposizioni normative;

RAVVISATA pertanto la necessità di dotare l'Ente di un nuovo regolamento comunale acquedotto;
VISTO il regolamento comunale acquedotto, predisposto in proposito dal competente ufficio composto da n. 45 articoli, allegato al presente atto;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
- il Decreto legislativo n. 152/2006;

VISTO lo Statuto Comunale;

RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella regione siciliana;

PROPONE

PER I MOTIVI SOPRA ESPOSTI:

- 1) **DI APPROVARE** il nuovo regolamento "Regolamento comunale acquedotto", composto da n. 45 articoli, allegato alla presente deliberazione, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) **DI STABILIRE** che a detto Regolamento sarà data ampia diffusione nell'ambito della comunità locale, in particolare, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune ed, in particolare, di trasmetterne copia al Segretario della *Commissione per la disamina dei regolamenti comunali* al fine di convocare la commissione per l'esame del regolamento; il segretario della suddetta commissione avrà cura, altresì, di ritrasmetterlo con allegato il verbale all'ufficio competente per l'approvazione del consiglio comunale.

Il responsabile

F.to Paolo Adornetto

Il Sindaco

F.to Sidoti Anna

COMUNE DI
MONTAGNAREALE

PROVINCIA DI MESSINA

REGOLAMENTO

ACQUEDOTTO

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

NR. DEL

Art. 1

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel territorio comunale è assunto in economia in base alle vigenti disposizioni per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte del Comune;

Le norme tecnico-amministrative, i criteri generali per la determinazione delle tariffe e la gestione economica annuale per l'esercizio dell'acquedotto sono previste dal presente Regolamento in conformità alle vigenti leggi.

Art. 2

La direzione e sorveglianza dei servizi tecnici è affidata all'Ufficio Tecnico del Comune, il quale dovrà avere libero accesso nei locali e nei terreni in cui si trovano collocate le condutture di acqua potabile ed i contatori installati (anche se di proprietà del privato) per tutte le ispezioni, verifiche e controlli che il Comune ritenga necessari.

Art. 3

CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Le norme tecniche ed amministrative per l'esercizio dell'acquedotto, sono previste dal presente regolamento.

Art. 4

(MODIFICHE)

Le condizioni tutte del presente regolamento potranno esser modificate in qualsiasi tempo dal Comune con proprio atto deliberativo a suo esclusivo ed insindacabile giudizio a cui l'utente dovrà adeguarsi.

Qualora l'utente non volesse accettare tali modifiche potrà soltanto chiedere la rescissione del contratto di fornitura a partire dal bimestre successivo alla domanda di rescissione, da presentare all'ufficio comunale preposto.

Art. 5

(FIRMA DEL CONTRATTO)

La domanda di concessione dovrà contenere la dichiarazione di presa visione ed accettazione del presente regolamento. La stipula del contratto per la concessione di acqua potabile per uso domestico dovrà espressamente indicare che l'utente ha preso visione del presente regolamento e della tariffa vigente, accettandoli integralmente anche per quanto riguarda le modifiche che il Comune adotterà successivamente salvo l'esercizio della facoltà di cui al precedente art. 4.

Art. 6

L'uso dell'acqua delle fontane pubbliche è limitato ai soli bisogni domestici.

E' vietato :

- a) utilizzare l'acqua per uso irriguo;**
- b) attingere e trasportare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi da quelli domestici ;**
- c) applicare alle bocche di erogazione delle fontane pubbliche qualsiasi mezzo per la conduzione dell'acqua ai locali privati e per uso diverso cui è destinata;**
- d) lavare indumenti od altro alle fontane pubbliche.**

In linea eccezionale potrà derogarsi ai divieti di cui alla precedente lettere a) con autorizzazione del Sindaco, sentito l'Ufficio Tecnico, previo pagamento anticipato di un deposito cauzionale all'importo del quantitativo di acqua che si presume verrà consumato e subordinato alla osservanza delle condizioni e limitazioni che, caso per caso, potranno specificarsi nell'autorizzazione.

Art. 7

La concessione di uso dell'acqua del civico acquedotto è fissata secondo le seguenti categorie di utenza:

- 1) categoria per uso domestico ordinario;**

- 2) categoria per uso potabile e servizi igienici nei plessi destinati ad attività produttiva, commerciale, uffici etc.;
- 3) categoria per uso speciale per attività produttiva;
- 4) categoria per uso attività agricola non irrigua connesso ad attività di allevamento di animali.
- 5) categoria concessa in uso ad Istituti, Comandi Militari, ad enti che non abbiano sede fissa permanente nel territorio comunale e di temporanea durata.

La concessione di uso speciale per attività produttiva è facoltativa, secondo la disponibilità della falda acquifera e può essere revocata in qualsiasi momento dal Comune senza che ciò possa dar luogo a richiesta di danni od a qualunque altra rivalsa o indennizzo a carico dell'Amministrazione Comunale.

È riservato al Comune il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel presente Regolamento e motivate da considerazioni di interesse pubblico. L'amministrazione Comunale può, a suo insindacabile giudizio, consentire delle concessioni a fabbriche, industrie e concordare prezzi e compensi speciali, sempre che la disponibilità idrica sia sufficiente per soddisfare le esigenze primarie della popolazione.

Art. 8

L'acqua, compatibilmente con le riserve idriche, verrà distribuita continuativamente, il Comune però si riserva, per ragioni di ordine tecnico, di effettuare turni d'erogazione differenziati per zone e settori ed eventualmente di diminuirne la pressione.

In caso di interruzione prevedibile, il Comune o Ente gestore è tenuto nei limiti del possibile ad avvertire tempestivamente gli utenti, a mezzo di pubblico avviso; né in questo caso, né in quello di interruzione per scarse riserve idriche, rotture o guasti gli utenti potranno reclamare indennità o riduzione di pagamento.

Gli utenti che li hanno previsti devono indicare dove sono ubicati gli idranti e le prese antincendio, con verifica annuale di funzionamento ai fini della Protezione Civile.

Il Comune non assume nessuna responsabilità in caso di mancanza di acqua o interruzione qualsiasi nella fornitura. La mancanza dell'acqua e l'interruzione del servizio, non esimono dall'obbligo del pagamento alle rispettive scadenze.

Art. 9

Le forniture saranno di norma concesse direttamente ai proprietari di stabili e/o agli inquilini, previa corresponsione del pagamento di spese di allaccio e spese contrattuali e di una somma, equivalente ad un anno anticipato del canone/tariffe in corso fissate per il minimo consumo a titolo di deposito cauzionale, che sarà restituita alla fine del contratto, se non risultano pendenti mancati pagamenti del canone/tariffa.

Art. 10 (SERVITU')

Se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni su terreni di proprietà di terzi, e comunque non comunali, il richiedente dovrà fornire il nulla osta del proprietario del terreno da attraversare per la costituenda servitù di acquedotto.

Art. 11

Ogni utente dovrà avere una presa separata da quella degli altri utenti.

Quando una proprietà venga ad essere frazionata, dovrà pure separarsi l'utenza di distribuzione con prese separate dalla tubazione stradale.

Ogni utente dovrà avere un contatore per ciascuna concessione, dalla quale può esclusivamente servirsi una sola famiglia o convivenza. Se in uno

stabile/condominio abitano diverse famiglie o convivenze, in separati appartamenti, per ognuna è necessaria una distinta concessione e separato contatore.

Ogni utente, al fine di avere una continua erogazione idrica, deve dotarsi di serbatoio di capacità non superiore a litri 1.000 (mille).

Il contatore deve possedere le caratteristiche indicate dal Comune e rimane di proprietà dell'utente.

Qualora la concessione dell'acqua sia richiesta solamente da parte di alcuni proprietari dello stabile, in cui sono ubicati più alloggi, questi sono tenuti a tenere indenne il Comune da qualsiasi molestia e vertenza che dai proprietari condomini potessero darsi o sollevarsi riguardo il passaggio delle condutture.

Per i contatori già installati si osservano le norme vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Per nuove utenze e eventuali sostituzioni successive all'entrata in vigore del presente regolamento si osserveranno le norme di quest'ultimo. I contatori dovranno essere alloggiati in apposita nicchia all'esterno dell'edificio e comunque in caso di edifici con più abitazioni in apposito alloggiamento ispezionabile e sempre accessibile per ispezioni, controlli e lettura attigui alla colonna portante da cui si dipartono le utenze.

Art. 12

Le domande di concessione dovranno essere stese su apposito modulo fornito dalla Amministrazione Comunale nel quale dovrà risultare : la qualifica del richiedente, il titolo che abilita alla richiesta (proprietario, conduttore etc.), il codice fiscale , la categoria per l'uso cui l'acqua viene destinata, la via, il numero civico, il proprietario dell'immobile, nonché l'indirizzo dove recapitare l'avviso di pagamento.

Ove il richiedente non sia il proprietario dell'immobile dovrà essere prodotta : idonea documentazione abilitante, la dichiarazione di consenso firmata dal proprietario, contratto di locazione e simili. Per i Consorzi, Enti gestori, Aziende speciali è necessario il visto di conformità da parte del Comune. All'atto della domanda il concessionario verserà le somme di cui all'art. 9.

A corredo della domanda il richiedente dovrà produrre, in doppia copia, uno schizzo planimetrico in scala 1:200 dal quale risulta il punto di allacciamento alla condotta principale indicata dal comune e lo sviluppo fino al contatore.

Dovrà inoltre indicare il diametro e la tipologia dei tubi che si intendono utilizzare per la condotta di derivazione.

In occasione della richiesta d'allaccio il canone deve essere uguale a tanti dodicesimi per quanti sono i mesi che occorrono per la fine dell'anno compreso quello in cui viene autorizzata la concessione.

Art. 13

Eseguito il versamento di cui all'art. 9, l'ufficio tecnico comunale, sulla scorta dello schizzo planimetrico presentato, darà il suo benestare per l'esecuzione dei lavori, restituendo una delle due planimetrie munite del suo visto.

Dopo la stipula del contratto di concessione, prima di iniziare i lavori, il richiedente deve avvertire, per iscritto, l'ufficio tecnico Comunale per la sorveglianza di essi.

Ad opere ultimate, tanto l'esterno che quello di distribuzione interna, dovranno essere collaudati dall'Ufficio Tecnico Comunale, il quale rilascerà apposito certificato in duplice copia di cui un esemplare da conservarsi agli atti del Comune e l'altro al richiedente. Il chiusino di presa non potrà essere aperto se non dopo il collaudo.

Art. 14

Le opere di derivazione dalla condotta stradale al muro principale della casa e le diramazioni nell'interno dell'abitazione, debbono essere fatte ed, al bisogno riparate, a cura e spese dei richiedenti, con operai, esperti in simili generi di lavori ed eseguiti a regola d'arte e sotto il controllo dell'ufficio tecnico comunale.

Art. 15

Tutti gli impianti debbono soddisfare le seguenti condizioni generali, oltre quelle che, caso per caso saranno prescritte dall'Ufficio Tecnico Comunale :

La tubazione di derivazione dal punto di presa sino al muro perimetrale delle case, deve essere in ghisa o in ferro zincato o in polietilene o altro materiale autorizzato dal Comune e, collocata in apposita cunetta in muratura e, dopo la posa in opera, dovrà resistere, senza perdita alcuna, alla pressione di 15 atmosfere. Sarà all'uopo munita di una diramazione col tappo a vite del diametro indicato dall'Ufficio Tecnico, per l'attacco della pompa di pressione.

Il corpo delle tubazioni dovrà essere in ghisa, in acciaio o in ferro zincato o di altro materiale autorizzato dal Comune.

Ogni erogazione deve avere un rubinetto di arresto indipendente, in posizione tale da poter essere facilmente ispezionabile dagli Agenti Municipali e/o dal personale comunale preposto.

In ogni caso la condotta per lo scarico delle acque di rifiuto, deve essere collegata con la fogna pubblica, salvo speciali prescrizioni per quelle case ubicate fuori dalle zone servite da rete fognante.

I rubinetti di erogazione devono essere situati ad una altezza conveniente all'orlo delle vasche, lavandini e simili.

Le diramazioni interne che servono ad alimentare il w.c. ed in genere tutte le diramazioni non destinate ad uso potabile devono essere fornite da apposite cassette isolanti.

Nel caso in cui nell'abitazione in cui è impiantato il serbatoio per l'accumulo dell'acqua, la stessa dovrà avere almeno un rubinetto di attingimento diretto dalla condotta di distribuzione e munita di valvola anti riflusso.

Art. 16

Il Comune esercita il diritto di proprietà su tutte le opere di derivazione dalla condotta principale alle case, anche se fatte a cura e spese dell'utente. Su tali derivazioni il Comune potrà impiantare altre prese di acqua per consentire altre utenze, e ciò ad insindacabile giudizio dell'Ufficio preposto, sempreché tutto questo non arrechi danno agli utenti che hanno provveduto alla costruzione della tubazione.

L'utente che effettua l'allacciamento su una derivazione eseguita da privati, dovrà corrispondere al Comune una somma pari al 50% di quella che avrebbe dovuto spendere per la costruzione della tubazione, partendo dalla condotta principale. L'ammontare di tale somma verrà determinato dalla Giunta Municipale su relazione dell'Ufficio tecnico comunale.

Art. 17

I contatori forniti, con le modalità di cui al precedente art.11, rimangono di proprietà degli utenti i quali devono curarne la loro manutenzione e provvedere, in caso di bisogno alle occorrenti riparazioni che devono essere fatte da operai autorizzati dal Comune.

Su richiesta dell'ufficio tecnico del comune, il contatore dovrà essere sostituito con uno nuovo avente le caratteristiche indicate dal Comune stesso con le prescrizioni di cui all'art. 11.

Se l'utente non provvede alle occorrenti riparazione e all'eventuale sostituzione, nel termine assegnato dal Comune, verrà sospesa l'erogazione dell'acqua, fermo restando il pagamento del canone.

Art. 18

I contatori verranno collocati nei punti in cui sia facile la lettura e dovranno essere muniti di apposito suggello metallico portante l'impronta del Comune. In caso di manomissioni o di rottura dolosa dei suggelli, gli utenti verranno deferiti all'Autorità Giudiziaria.

Prima di porre in esercizio una presa di acqua, come anche in occasione di voltura, verrà fatta regolare consegna all'utente dell'impianto regolarmente piombato. La consegna risulterà da apposito verbale firmato dall'utente stesso e da una agente delegato dall'amministrazione.

Dal verbale risulterà lo stato dell'impianto e la lettura iniziale del contatore.

Art. 19

Nel caso di cessione dei locali occupati (vendita, abbandono, nuovo affitto, subaffitto etc.) l'utente dovrà tempestivamente avvertire l'ufficio tecnico comunale, il quale provvederà alla lettura del contatore e procederà alla voltura e/o alla cessazione.

In caso contrario l'utente sarà responsabile del consumo del subentrante e di tutte le possibili conseguenze. Il subentrante dovrà chiedere la variazione della ditta presentando regolare domanda e dovrà inoltre corrispondere la somma di nuova utenza nella misura prevista.

Quest'ultima non è dovuta nei casi di voltura per subentro degli eredi per causa morte.

Ove l'utente subentrante non provveda a richiedere la voltura del contratto a proprio nome entro sei mesi dal suo ingresso, si provvederà alla sospensione dell'utenza stessa.

E' possibile all'atto della cessione dei locali, per qualunque causa, chiedere la temporanea sospensione dell'erogazione della fornitura per un periodo massimo di anni uno, da valersi dal 01 gennaio dell'anno successivo alla richiesta. Scaduto tale termine la concessione s' intenderà per gli attori automaticamente cessata.

La riattivazione nel termine massimo di cui sopra, esonera il richiedente, sempreché nel mentre non siano state apportate modifiche rilevanti all'impianto di distribuzione interno e/o, siano state autorizzate modifiche rilevanti sulla presa contatore ed allaccio alla condotta comunale, dal presentare un nuovo schizzo della planimetria. Inoltre per la riattivazione è sufficiente che il richiedente effettui la sola voltura della concessione.

La sospensione non dà diritto per il richiedente ad alcuna restituzione del canone e della tariffa già dovuto per l'anno in corso alla richiesta.

Art. 20

L'acqua di norma è concessa per uso potabile ed igienico per le abitazioni e per i locali di pubblico esercizio.

Le tariffe saranno fissate sulla base della vigente normativa con determina sindacale sentiti l'ufficio tecnico e quello finanziario.

Art. 21

Possono essere consentite speciali derivazioni per bocche di incendio all' interno dei fabbricati. Esse devono essere isolate ed indipendenti da altre diramazioni. Da esse è assolutamente vietato diramare tubazioni per qualsiasi uso e destinazione.

Le opere inerenti le diramazioni per bocche di incendio, verranno eseguite a cura e spese del richiedente, sotto sorveglianza dell'Ufficio Tecnico ed, il materiale impiegato per la condotta stradale fino all'incontro del fabbricato resterà di proprietà comunale.

La tavola di chiusura della bocca di incendio viene piombata dall'Amministrazione, perché solo in caso di incendio, l'utente possa, rompendo il suggello, aprirla e servirsene con l'obbligo di darne avviso all'Amministrazione non oltre 24 ore dopo. In caso di guasto o rottura eventualmente del suggello, l'utente è obbligato a darne immediata avviso all'Amministrazione.

Ritardandosi la comunicazione dell'avviso, di cui ai due punti precedenti capoversi, sarà applicata la multa di € per ogni giorno di ritardo.

Nel caso di rottura dolosa, l'Amministrazione ha il diritto di togliere la derivazione, salvo l'azione penale.

Art. 22

Le concessioni per usi diversi da quello potabile ed igienico e stabilito dal precedente articolo, sono subordinate alle disponibilità e possibilità di concessione. Esse possono venire revocate in qualsiasi momento dal Comune senza che ciò possa dar luogo a richiesta di danni od a qualunque altra rivalsa o indennizzo a carico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 23

E' fatto assoluto divieto l'allacciamento abusivo alla rete idrica, oltre che alla immediata sospensione della fornitura viene elevata una multa da € 25,00 a € 258,23 e denunciato il fatto alle Autorità Competenti.

Art. 24

La lettura dei contatori può essere eseguita annualmente/semestralmente/trimestralmente; è in facoltà dell'Amministrazione fissare acconti sul consumo medio dei periodi precedenti, salvo conguaglio dopo avvenuta lettura annuale, da effettuarsi obbligatoriamente almeno una volta all'anno.

L'Amministrazione ha, però, diritto di far visitare sia gli apparecchi di misura sia gli impianti di distribuzione interna in qualsiasi epoca e giorno dalle ore diurne fra le ore 08.00 e le 12,00 e le ore 14,00 e le 18.00.

Il rifiuto di far eseguire le verifiche e le letture dà diritto alla Amministrazione di sospendere l'erogazione dell'acqua, rimanendo all'utente l'obbligo del consumo senza diritto ad alcun compenso per danni eventualmente sofferti. La constatazione del rifiuto sarà verbalizzata dagli incaricati.

Art. 25

In base alle letture rilevate, l'Ufficio procede al computo del consumo avvenuto. Il contatore dovrà essere posto in luogo di facile accesso e lettura da parte degli incaricati.

Qualora quest'ultimi risultassero impossibilitati ad accedere alla lettura del contatore, d'ufficio verrà attribuito un consumo medio annuo calcolato sul consumo dei tre anni precedenti da riportare in dodicesimi al momento della mancata lettura.

Rimane il diritto dell'utente di comunicare entro 15 gg. l'effettivo consumo.

In occasione della mancata lettura, l'incaricato del comune provvederà a rilasciare presso l'utenza apposito avviso dal quale decorrono i termini di cui sopra.

Art. 26

Sarà ammessa una tolleranza del 10 (dieci) per cento sulle indicazioni del contatore

Art. 27

La quantità d'acqua derivante dal tubo stradale con apposita presa e condotta viene somministrata, salvo eccezione, mediante contatore. In caso di guasto del contatore, il consumo sarà contabilizzato in base alla media dei consumi dei tre anni precedenti. Qualora il guasto del contatore si verificasse entro il primo anno dopo la stipula del contratto, si conteggerà il consumo medio mensile.

Qualora il contatore cessasse di indicare la quantità di acqua erogata, il consumo per il periodo di mancato funzionamento viene valutato in base alla media del trimestre precedente.

Art. 28

Gli utenti devono pagare il prezzo dell'acqua fissato o quanto fosse da essi dovuto a norma del contratto. Devono pagare posticipatamente il prezzo dell'acqua consumata, ad avvenuto accertamento mediante lettura dei contatori.

Verranno pertanto effettuati i pagamenti alla Tesoreria comunale a scadenze rateali eventualmente fissate dalla G.M.

La riscossione delle somme suindicate avverrà nelle forme e nei modi previsti dalla Legge 14 aprile 1910 n. 639.

Art. 29

Trascorsi i termini di cui sopra, gli abbonati morosi saranno tenuti a pagare, oltre alle somme dovute, anche gli interessi legali maturati.

Art. 30

Trascorsi ancora 15 giorni, l'Amministrazione avrà diritto di far sospendere l'erogazione dell'acqua all'utente moroso, senza che tale sospensione venga a menomare il diritto alle somme dovute fino al compimento del contratto di concessione.

Per tutti gli usi del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura, depurazione) la sospensione dell'erogazione per morosità è disposta con preavviso congiunto della messa in mora. La riattivazione sarà disposta previo assolvimento delle somme dovute oltre a diritti per rimborsi spese ivi occorrenti.

Art. 31

L'utente non potrà pretendere indennizzi di sorta per interruzione del servizio d'acqua derivanti da forza maggiore. Egli è tenuto però a dare immediatamente avviso delle interruzioni che si verificassero alla sue bocche d'afflusso, affinché si possa porvi subito in riparo.

Quando la sospensione dell'acqua perdurasse per un periodo superiore ai 5 giorni consecutivi, si farà obbligo all'abbuono relativo al prezzo della erogazione convenuta e non goduta per tutto il tempo successivo a detto periodo. L'utente deve però dare avviso per iscritto dell'avvenuta interruzione all'Ufficio comunale.

Art. 32

Per la copertura dei costi di gestione si fa riferimento, per la parte entrata, a qualsiasi provento accertato contabilmente, e per i costi effettivi a tutte le spese impegnate.

Art. 33

Le tariffe del servizio acquedotto devono essere deliberate dall'organo esecutivo dell'ente annualmente, sulla base del costo preventivo dell'anno in corso e secondo la seguente distribuzione:

- 1) categoria per uso potabile domestico ordinario;
- 2) categoria per uso potabile nei plessi destinati ad attività produttiva, commerciale, direzionale ecc.;
- 3) categoria per uso speciale per attività produttiva e di confezionamento;
- 4) categoria per uso potabile agricolo connesso ad attività di allevamento di Animali.

Per la quarta categoria di utenza sopraccitata connessa all'allevamento degli animali, il costo unitario del servizio a mc. non potrà superare il 50% della tariffa ordinaria determinata per le abitazioni civili.

Tali limiti verranno adeguati, di volta in volta, alla legge nazionale per la finanza locale.

Sono escluse dalle tariffe del presente Regolamento le applicazioni di imposte e tasse sugli scarichi delle acque provenienti da qualsiasi attività ed uso di acque.

Qualora nel corso dell'esercizio si verificano squilibri di gestione, viene garantita la copertura minima per legge con l'adeguamento delle tariffe, decorrenza immediata, affinché si assicuri il ripristino della copertura minima.

La mancata deliberazione annuale da parte dell'organo esecutivo, costituisce riconferma dell'ultimo atto cronologicamente deliberato in merito.

Art. 34

Il servizio di somministrazione di acqua potabile viene effettuato secondo idonea rete idrica nel centro urbano esistente per soddisfare l'uso domestico dei cittadini residenti.

Con apposito piano di risanamento del territorio, deve essere assicurata la fornitura dell'acqua potabile anche alle cascine agricole e case sparse esistenti nel territorio comunale.

In tale piano finanziario deve essere prevista una quota di partecipazione alla spesa relativa da parte delle proprietà interessate, da fissarsi con apposito atto deliberatorio.

Per le case agricole esistenti, limitatamente all'uso domestico, la partecipazione alla spesa non potrà superare il 50% del costo dell'opera con esclusione di eventuali finanziamenti statali o regionali assegnati.

Ogni nuovo insediamento residenziale o per attività produttiva, prima di ottenere la concessione di uso di acqua potabile deve assumere, a carico del proprietario interessato, oltre alla spesa della condotta occorrente per l'allacciamento, una quota della spesa relativa al potenziamento dell'impianto e per la costruzione di nuovi pozzi che si renderanno necessari, commisurata all'entità dell'acqua richiesta ed alla spesa presunta per la realizzazione dei nuovi pozzi.

Art. 35

È rigorosamente vietato ad ogni estraneo di accedere alla cabina di manovra delle pompe.

Sarà punito con multa variabile da € 10,000 a € 100,00, oltre alla rifusione delle spese di riparazione, chiunque manometta gli idranti, le saracinesche, le fontanelle o qualsiasi parte dell'impianto, compresi i chiusini di ghisa. E' fatto assoluto divieto manomettere il contatore, qualunque infrazione in tal senso è sottoposta alle sanzioni di cui sopra.

Chiunque inoltre, manometta l'impianto ed il contatore è passibile di denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Nella contravvenzione commessa da ragazzi, rispondono i rispettivi genitori.

Art. 36

È proibito al concessionario di lasciare innestate alla propria diramazione una presa o diramazioni a favore di terzi.

Sono pure vietati allacciamenti di qualsiasi genere tra la tubazione dell'acqua potabile e quella della fognatura.

L'utente provvedere ad eliminare immediatamente le irregolarità o le inadempienze riscontrate dagli incaricati del Comune.

È necessario per quanto sopra, interporre, per gli usi dell'acqua per latrina, una vaschetta aperta con rubinetto o galleggiante; la valvola manovrata dal galleggiante dovrà trovarsi sempre al di sopra del massimo livello raggiunto dall'acqua nella vaschetta stessa.

È necessario altresì adottare dispositivi atti ad evitare ritorni per aspirazione nella rete idrica; potranno a tal fine essere sufficienti semplici accorgimenti (quali sfiati, etc.) da collocarsi in idonei alloggiamenti non manomissibili da inserirsi alle estremità superiori di ogni colonna montante e capaci di entrare in funzione quando la pressione idraulica nelle tubazioni scende al di sotto della pressione atmosferica.

Art. 37

È vietato agli abbonati di usare le chiavi di manovra delle prese ed anche di tenerle in deposito.

Art. 38

Salvo i casi di falsità o di frode, per i quali si provvedere a norma del Codice Penale, saranno soggette a multa da € 10,00 ad € 100,00 le contravvenzioni alle disposizioni del presente Regolamento.

Le contravvenzioni a carico dei privati saranno constatate e verbalizzate dagli incaricati del servizio ed il verbale avrà corso come ogni altra contravvenzione di polizia urbana.

Art. 39

L'utente è responsabile della integrità del sigillo del contatore. La rottura di esso e qualsiasi alterazione agli apparecchi di misura ed alle condutture, da diritto all'Amministrazione di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua, salvo l'esercizio dell'azione civile e penale qualora la rottura risultasse volontaria, ed al risarcimento delle spese di verbale e dei restauri occorsi

Art. 40

Tutte le spese riguardanti tasse, bolli, ecc. relative ad abbonamenti trapassi, cessazioni e variazioni di qualunque natura, saranno a carico degli utenti interessati.

Art. 41

L'Amministrazione si riserva di modificare in tutto o in parte le seguenti norme. Tali modifiche debitamente approvate dalle competenti autorità, si intendono obbligatorie anche per le utenze già in corso, salvo dichiarazione per iscritto all'Amministrazione di voler rescindere il contratto entro due mesi dalla notifica.

Art. 42

Le disposizioni del presente Regolamento faranno parte integrante del Contratto di concessione.

Art. 43

Sarà sempre diritto dell'Amministrazione comunale di modificare in qualsiasi tempo, in tutto o in parte le disposizioni del presente Regolamento, sempre che le modifiche non siano in contrasto con le leggi e i regolamenti generali dello Stato.

Art. 44

La qualità dell'acqua potabile fornita deve essere conforme alla normativa vigente, con particolare riferimento al D.p.r. n.236 del 24.05.1988 (Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della Legge 16.04.1987, n. 183) ed alle successive modifiche ed integrazioni.

Il Comune è responsabile della qualità delle acque fino al punto di consegna all'Utente.

L'utente può adottare apparecchiature dell'acqua potabile nei limiti di quanto prescritto dalle legge vigenti ed in particolare dal Decreto del Ministero della Sanità n. 443 del 21.12.1990 (Regolamento recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di acqua potabili). La loro installazione dovrà essere sempre dichiarata ed approvata dal Comune, dal momento che tali strumenti vengono comunque utilizzati su acque già distribuite con caratteristiche di potabilità, i cui requisiti sono costantemente conformi al precisato Decreto del Presidente della Repubblica n.236/1988.

L'installazione di tali apparecchiature (es. filtri a carbone attivo), se non usate correttamente può provocare rischi di proliferazione batterica o il rilascio di microinquinanti. Per tale motivo è obbligatorio e indispensabile la presenza di un dispositivo di non ritorno dell'acqua nella rete pubblica da installarsi a cura e spese del Comune.

Art. 45

L'entrata in vigore del presente regolamento che avverrà dal abroga il regolamento approvato con Delibera nr. del

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA ESPRESSI AI SENSI DELLA L.R. n. 48/91 art. 1,
comma 1, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;
PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE
li, 07.02.2011

Il Responsabile dell'ufficio Tecnico

F.to Paolo Adornetto

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELLA L.R. N. 48/91 art.1,
comma 1, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;
PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE
li, 07.02.2011

Il Responsabile dell'area economico finanziaria

F.to Rag. Nunzio Pontillo

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

F.to Sidoti Anna

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Princiotta Vincenzo

L'ASSESSORE

F.to Sidoti Salvatore

Si attesta che la presente deliberazione è stata
pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune
dal al

Montagnareale, li

Il Responsabile

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

a) che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line del comune il giorno
11.02.2011 per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1);

Montagnareale li _____;

Il Segretario Comunale
F.to Vincenzo Princiotta

b) che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il giorno **08.02.2011** ai sensi dell'art. 12
della L.R. 44/91:

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);

ai sensi dell'art.12, comma 2;

ai sensi dell'art.16;

Montagnareale, li _____ ;

Il Segretario Comunale
F.to Vincenzo Princiotta
